



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze

Sezione II civile

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Edoardo Monti	Presidente
Ludovico Delle Vergini	Consigliere rel.est.
Anna Primavera	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

all'esito della riserva assunta in data 16.12.2022 nel procedimento ex art. 373 c.p.c. iscritto a ruolo il 30.09.2022 al n. 1683 per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 418 dell'08.02.2022

promosso da

[REDACTED],
quest'ultimo nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED] elettivamente domiciliati in Pistoia, presso e nello studio dell'avv. Alfonso Leccese, che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso ex art. 373 c.p.c.

-ricorrenti-

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello

-resistente-


Alfonso Leccese
AVVOCATO



Visti gli atti, il Collegio,

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 373 c.p.c. è sostanzialmente preclusa alla Corte di Appello qualsivoglia valutazione in ordine alla probabile fondatezza dell'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, essendo invero circoscritto l'ambito di indagine del giudice dell'appello esclusivamente alla sussistenza dei requisiti della gravità e dell'irreparabilità del danno derivante dalla mancata sospensione della sentenza impugnata;


che la gravità del danno ricorre ogniqualvolta il pregiudizio lamentato dal debitore si appalesi sproporzionato rispetto al vantaggio normalmente derivante al creditore per effetto dell'esecuzione forzata;

che ai fini dell'irreparabilità deve tenersi in considerazione il carattere irreversibile del pregiudizio che il debitore subirebbe per effetto della impossibilità di *restitutio in integrum*, in ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione;

che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti ed in relazione all'importo richiesto al debitore occorre altresì valutare tanto gli indici di solvibilità di quest'ultimo quanto la situazione economica e patrimoniale del creditore precedente;

RILEVATO

che nella specie, per effetto della prosecuzione dell'esecuzione, gli odierni istanti si vedrebbero privare di un bene immobile di cui gli stessi hanno dimostrato una, seppur modesta, idoneità a generare reddito (cfr. verbale di accesso ISVEG ed estratto conto quali docc. a) e d) allegati alle note di replica del 09.12.2022);


Alfonso Lecces
AVVOCATO

Firmato Da: DELLE VERGINI LUDOVICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b1a8c - Firmato Da: GONELLA GIULIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 519460b12256d0d1
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO ALESSANDRO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e7b79



che la vendita forzata dell'immobile in questione determinerebbe infatti la perdita definitiva del bene con la conseguente impossibilità per gli istanti di ottenere la reintegra per equivalente ove gli stessi dovessero risultare vittoriosi all'esito del giudizio in Cassazione;

che le ragioni addotte dalla creditrice procedente con cui la stessa si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecuzione - consistenti in sostanza nell'addurre che il ritardo nella prosecuzione delle operazioni di vendita creerebbe danno evidente alla pretesa creditoria in ragione del modesto prezzo base d'asta e tale da non garantire il recupero integrale del credito considerate altresì le condizioni di degrado dell'immobile - si rivelano non fondate, atteso che l'unità immobiliare cui si fa riferimento nella relazione tecnica depositata dalla creditrice (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione di [REDACTED] non corrisponde a quella oggetto della procedura esecutiva n. [REDACTED] 2016 R.G.E. di cui gli istanti chiedono la sospensione (cfr. avviso di vendita quale doc. 13 del ricorso);

che alla luce di quanto sopra, si ravvisano nella fattispecie in esame gli estremi della gravità e della irreparabilità per poter concedere la sospensione dell'esecuzione forzata in attesa della pronuncia della Suprema Corte, ritenendosi che alcun concreto pregiudizio possa derivare alla creditrice procedente nelle more di detto giudizio, diversamente da quanto invero graverebbe sui debitori istanti in caso di prosecuzione delle operazioni di vendita;

PQM

la Corte, in accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 373 c.p.c. ed a conferma del decreto 10.10.2022 del Presidente di Sezione di questa Corte,



Alfonso Leccese
AVVOCATO



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 21/12/2022
RG n. [REDACTED] 2022

sospende la esecutività della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 418 dell'8.2.2022 e pubblicata l'1.3.2022 fino alla pronuncia sul ricorso iscritto al n.r.g. [REDACTED] 2022 della Corte di Cassazione.

Si comunichi.

Così deciso in Firenze, il 20.12.2022

Il Presidente

Dr. Edoardo Monti


Alfonso Lecces
A V V O C A T O

Firmato Da: DELLE VERGINI LUDOVICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: b1a8c - Firmato Da: GONELLA GIULIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 519a00b17226dfaf
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO ALESSANDRO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e7b79

